



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIII^a SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, XIII^a Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.44963/2017 del ruolo generale per gli affari contenziosi vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1* , n. il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e
Parte_2 (C.F. *C.F._2*), n. il [REDACTED] [REDACTED]
in proprio e n.q. di genitrice esercente la potestà parentale sui figli minori *Persona_1* ,
n. il [REDACTED] (c.f. *C.F._3*) e *Parte_3* , n. il [REDACTED] (c.f.
C.F._4), [REDACTED] entrambe elettivamente [REDACTED] Ostia
Lido, [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che le rappresenta e
difende giusta delega a margine dell'atto di citazione;

Attrici

E

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con sede in
Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e Direttore generale dott. *Controparte_2*

rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione dagli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso la sede
aziendale sita in Roma, [REDACTED]

Convenuta

E

Controparte_3

[...] (P.Iva *P.IVA_2*), con sede in Roma, nella persona del legale
rappresentante *pro tempore* e Direttore Generale dott.ssa *CP_4* rappresentato e difeso, come
da mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] elettivamente
domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, [REDACTED]

Convenuto

E

Controparte_5

(C.F. *P.IVA_3*, assuntori del rischio con certificato
n. *P.IVA_4*, in persona del Procuratore speciale del Rappresentante generale per l'Italia *Parte_4*
[...] rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] elettivamente
domiciliati presso l'avv. [REDACTED] in Roma, [REDACTED]

Terzi chiamati

decisa sulle conclusioni delle parti *infra* allegate,

avente ad oggetto: Responsabilità professionale

Lo scrivente difensore precisa le proprie conclusioni, nell'interesse di parte attrice, riportandosi a quelle rassegnate nell'Atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, e nelle successive Memorie ex art. 183, 6° comma, n. 1) c.p.c., che qui di seguito debbono intendersi per

espressamente richiamate e trascritte, insistendo nel loro integrale accoglimento.

La scrivente difesa insiste, altresì, affinché, ove l'Ill.mo Sig. Giudice non dovesse ritenere sufficientemente istruita la causa, Voglia **ammettere i mezzi di prova, così come articolati nelle Memorie ex art. 183, 6° comma, n. 2) c.p.c. di parte attrice, che qui di seguito debbono intendersi per espressamente richiamate e trascritte.**

Si attesta che le presenti Note sono state scambiate con le controparti a mezzo pec prima del loro deposito.

Roma, lì 4.7.2022

(Avv. )

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, previo espletamento di idonea C.T.U. medico legale,

A) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale [redacted] in persona del direttore generale e legale rapp.te p.t., nonché [redacted] in persona del direttore generale e legale rapp.te p.t., ai sensi degli artt. 1176, 1218, 1228 e 2236 c.c., per le ragioni esposte nel corpo del presente atto e, per l'effetto,

B) condannare [redacted] in persona del direttore generale e legale rapp.te p.t., nonché [redacted] in persona del direttore generale e legale rapp.te p.t., in solido ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento in favore delle Sigg.re [redacted] ed [redacted] in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sui minori [redacted] e [redacted] dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalle stesse tutti subiti e subendi, così come specificati nel corpo del presente atto, nella misura che emergerà in corso di causa o che sarà determinata secondo equità, oltre rivalutazione monetaria nonché interessi, a titolo di danno da lucro cessante, dal dì del dovuto e sino all'integrale soddisfo.

Con refusione in favore delle Sigg.re [redacted] ed [redacted] in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sui minori [redacted] e [redacted] delle spese sostenute per la proposizione del procedimento di mediazione e con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario, nonché rivalsa I.V.A. e C.A.P. nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato, procuratore antistatario”.

(Avv. [redacted])

Per tutto quanto esposto [REDACTED]

[REDACTED] di Roma, come in atti rappresentata e difesa, rassegna pertanto le seguenti

CONCLUSIONI

confidando che l'adito Tribunale Civile di Roma contrariis reiectis, voglia così decidere

In via preliminare:

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori della presente causa, non avendo gli stessi offerto alcuna prova di poter vantare la titolarità della posizione soggettiva attiva da essi posta a fondamento delle domande risarcitorie spiegate nella

veste e qualità di congiunti e/o eredi legittimi della de cuius Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED] trattandosi la prova della loro legittimazione al risarcimento rivendicato a titolo di responsabilità contrattuale, di elemento costitutivo della loro domanda giurisdizionale che si rivela assorbente qualora gli stessi non dovessero in alcun modo offrirne prova, come allo stato risulta nella presente vertenza;

In via principale e nel merito

- rigettare le domande risarcitorie spiegate dalle parti attrici in quanto infondate e, comunque, non provate, essendo le gravi patologie di cui era portatrice la Sig.ra [REDACTED] per le quali contraeva infezione in corso di ricovero causandone lo stato di sepsi ed il conseguente decesso, dipese unicamente e/o concausalmente dal sensibile abbassamento delle sue difese immunitarie, evento evento correlato alla fragilità dell'organismo defedato e fragile per via della complessa attività chirurgica di trapianto di entrambi i reni alla quale la paziente veniva sottoposta;

In via subordinata

- accertare e dichiarare l'inammissibilità del risarcimento dei danni richiesto dalle parti attrici a titolo contrattuale e iure proprio ex artt. 1176, 1218, 1228 e 2236 c.c., in omaggio al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cpc, posto che il diritto che i congiunti del de cuius possono vantare autonomamente, sebbene in via riflessa, ad essere risarciti dalle strutture sanitarie convenute nella presente causa, a causa dei danni da loro direttamente ed asseritamente subiti, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (vedasi Cass.n.5590/2015), dal momento che il rapporto contrattuale era semmai intercorso solamente tra le strutture sanitarie convenute e la persona ricoverata Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] con vittoria delle spese di lite ai sensi del DM n. 55/2014 come da ultimo modificato dal DM n. 37/2018 in omaggio al principio della soccombenza ex art. 91 cpc;

In via ulteriormente gradata

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ravvisare che nel caso clinico oggetto di causa, sia presenti profili di responsabilità nel determinismo della infezione *klebsiella pneumoniae* meticillino resistente che veniva contratta dalla paziente Sig.ra [REDACTED] in costanza di ricovero e che ne causava e/o concausava il decesso, riconoscere agli attori il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità iure hereditatis ponendo tale risarcimento a carico di entrambi gli enti convenuti nella misura del 50% ciascuno e subordinando tale riconoscimento all'ipotesi in cui gli attori dovessero dimostrare di essere congiunti e, quindi, eredi della de cuius Sig.ra [REDACTED] con spese e relativa altri oneri processuali del giudizio da porsi a carico di entrambi gli enti convenuti nella misura del 50%.

Avv. [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

CONCLUSIONI

Si ribadiscono, pertanto, le conclusioni già formulate nei propri scritti difensivi, ovvero:

Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

- a) Rigettare le domande e le richieste attrici, in quanto del tutto sfornite di prova ed infondate in fatto e in diritto.
- b) Rigettare la richiesta di rinnovo della CTU presentata dal Convenuto nosocomio [REDACTED]

- c) Non ritenere responsabile dell'evento dannoso l'IRCSS [REDACTED]
[REDACTED] " [REDACTED] in persona del Direttore Generale
pro tempore, per tutte le ragioni esposte negli atti di causa e che qui si abbiano
per ripetute e trascritte.
- d) Sempre nel merito ed in estremo subordine, ridurre sensibilmente lo
sproporzionato ed eventuale *quantum debeatur*.
- e) In accoglimento e in considerazione della spiegata domanda di manleva, tenere
indenne [REDACTED] convenuto e, correlativamente, condannare la compagnia
assicuratrice al risarcimento degli eventuali danni accertati.
- f) Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Infine, si chiedono i termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 cpc.

*Si attesta che le presenti note sono state scambiate con le controparti a mezzo pec
prima del loro deposito*

Con osservanza

Roma, li 7 luglio 2022

Avv. [REDACTED]

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, *contrariis reiectis*:

1) Nei confronti dell'I.R.C.C.S. – INMI [REDACTED]

1.1 Accertata l'inoperatività del contratto n.1903315 stipulato [REDACTED] - INMI [REDACTED] respingere la domanda di manleva dallo stesso formulata nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n.1903315, con ogni conseguenza di legge;

1.2 Nella denegata ipotesi di superamento dell'eccezione di cui sopra e di ritenuta operatività della garanzia nascente dal contratto n.1903315, determinare l'obbligazione assicurativa tenendo conto di tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa, delimitanti la predetta obbligazione di quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n.1903315, tra cui, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il limite di massimale di € 4.000.000,00 “ *come massima disponibilità per tutte le richieste pervenute durante l'annualità 31.07.2015-31.07.2016, l'esistenza di una franchigia fissa di € 100.000,00* a carico dell'assicurato, e l'esclusione delle spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici non nominati dalla stessa, con ogni conseguenza di legge;

2) Nei confronti delle attrici:

2.1 Respingere le domande formulate dalle sig.re [REDACTED] e [REDACTED] quest'ultima anche quale esercente la responsabilità sui minori [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti dell'INMI [REDACTED] in relazione al [REDACTED] della sig.ra [REDACTED] perché infondate in fatto e in diritto, con conseguente reiezione della domanda di garanzia manleva spiegata [REDACTED] nei confronti di quegli Assicuratori Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n.1903315, con ogni conseguenza di legge;

2.2 In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte dalle [REDACTED] e [REDACTED] quest'ultima anche quale esercente la responsabilità sui minori [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti [REDACTED] - INMI [REDACTED] accertare *iuxta probata et alligata* il danno effettivamente riconducibile al predetto convenuto [REDACTED] ed [REDACTED] San [REDACTED] - [REDACTED] tenendo conto della grave patologia di insufficienza renale da cui era affetta la

sig.ra [REDACTED] al momento delle prestazioni sanitarie oggetto di causa, determinando quanto al profilo interno le distinte quote di responsabilità ascrivibili ai due convenuti, tenendo, altresì, conto dei protocolli e delle Linee guida applicabili al caso e, quanto alla domanda di garanzia/manleva spiegata nei confronti di quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al certificato n.1903315, nella denegata ipotesi di superamento dell'eccezione di inoperatività, limitare la stessa alla sola quota di eventuale responsabilità attribuibile [REDACTED] - IMNI - [REDACTED]

[REDACTED] tenendo conto di tutte le pattuizioni contenute nel contratto n.1903315, nessuna esclusa, delimitanti l'obbligazione degli Assicuratori dei Lloyd's tra cui, tra l'altro, il limite di massimale di € 4.000.000,00 " *come massima disponibilità per tutte le richieste pervenute durante l'annualità 31.07.2015-31.07.2016, l'esistenza di una franchigia fissa di € 100.000,00 a carico dell'assicurato, e l'esclusione delle spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici non nominati dalla stessa con ogni conseguenza di legge;*

3) In tutti i casi con vittoria di spese e compensi, oltre Spese generali 15%, CPA ed IVA nelle misure di legge".

In via istruttoria si producono e si offrono in comunicazione unitamente al presente atto: Copia atto di chiamata 18.12.2017; Copia polizza n.1903315, comprensiva di definizioni, Condizioni Generali di Assicurazione e condizioni particolari; Copia Delibera 404/01/08/2007; Copia Delibera 454 del 14.10.2013; Copia Estratto Tabelle Milano danno da morte e danno terminale; Copia procura [REDACTED] per Notaio [REDACTED] di Milano rep.36954 racc.15043.

Il presente atto è stato redatto secondo le indicazioni dettate dal nuovo Protocollo del Tribunale di Roma per la redazione degli atti di primo grado sottoscritto il 12.12.2017.

Roma, 20 marzo 2018

[REDACTED]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con atto di citazione regolarmente notificato il 30.6.2017, *Parte_1* e *Parte_2*, quest'ultima in proprio e in qualità di genitrice esercente la potestà parentale sui figli minori *Per_1* [...] e *Parte_3*, convenivano avanti al Tribunale di Roma la *Controparte_1* [...] e l' *Controparte_3*, avanzando domanda per il risarcimento dei danni, *iure proprio* e *iure hereditatis*, cagionati dal decesso di *Persona_2*, nata il [REDACTED] e [REDACTED] madre delle sorelle *Pt_* e *Parte_2* [...] e nonna dei fratelli *Per_1* e *Persona_3* dovuta secondo la loro pretesa alla responsabilità contrattuale dell' *CP_1* e dell' *CP_3* convenuti, per asserita negligenza sanitaria.

Narravano, a fondamento delle loro pretese, che:

in data 12.2.2013 *Persona_2* veniva ricoverata presso l' *Organizzazione_1* [...] con accettazione presso l'Unità Operativa Semplice *Org_2* (U.O.S.D.) " [...] *Organizzazione_3* " che faceva parte del *Organizzazione_4* [...] (P.O.1.T.) *Controparte_6* [...] per essere sottoposta a duplice trapianto di rene quale candidata in lista d'attesa in quanto affetta da insufficienza renale cronica a decorrere dall'anno 1992 ed in trattamento emodialitico sin dal mese di febbraio dell'anno 2011 (cfr. all. 3);

eseguito l'intervento, *Persona_2* veniva portata in terapia intensiva ove rimaneva per pochi giorni;

le odierne attrici potevano visitare la mamma solo per qualche minuto e dopo aver indossato calzari, mascherina, cappello, guanti e camice, nel rispetto di norme igienico-sanitarie e della profilassi preventiva, mentre, a quanto da loro riferito, lo stesso rigore non era osservato dal personale ospedaliero;

la paziente a decorrere dal 14.2.2013 veniva trasferita in degenza nel reparto della " [...] *Org_3* Trapianto di Rene" afferente al P.O.I.T. situato presso l'INlMI " *Controparte_3* ;

e ospitata in una stanza singola dotata di un vetro e di un citofono attraverso il quale era possibile comunicare; nella stanza accanto si trovava una giovane degente di origine cinese che aveva appena eseguito un trapianto di reni;

anche nel nuovo reparto le sorelle *Parte_1* si attenevano alle solite precauzioni, ma notavano come il personale ospedaliero non sempre lo rispettasse;

l'intervento chirurgico era seguito, nell'immediato post-operatorio, da buone condizioni cliniche ed emodinamiche con ripresa della diuresi;

tuttavia, a distanza di pochi giorni, il quadro clinico generale subiva un progressivo peggioramento, avendo la paziente manifestato segni e sintomi di un grave quadro settico sotteso ad una infezione da *klebsiella pneumoniae* multi-resistente, riscontrata su tampone eseguito il 18.2.2013 e confermata con esame di "urino coltura", con indicazione a ricovero in rianimazione;

a decorrere dal 18.2.2013, la paziente iniziava a manifestare progressiva sonnolenza, fatto osservato dalle figlie e riferito al personale, che però faceva presente essere una circostanza normale, stante l'età e l'impegno operativo, ed anche perché sedata farmacologicamente;

solo il 23.2.2013, a seguito di visita di una amica dottoressa delle attrici *Persona_4*), la paziente veniva trasferita in terapia intensiva, dove la situazione appariva grave, essendo emerso uno stato settico riconducibile alla contrazione dell'infezione da *klebsiella pneumoniae*;

seguiva un lungo periodo di tempo nel quale la paziente rimaneva in una sorta di coma, dando a tratti piccoli segnali di ripresa;

nel corso di tale lasso di tempo le sorelle *Parte_1* continuavano a far visita alla madre ogni giorno, dividendo il tempo a disposizione e tentando di parlarle in attesa di progressi (cfr. all. 4);

in data 9.3.2013, parlando con il Dott. *Per_5* medico chirurgo che aveva eseguito il trapianto, le odierne attrici ricevevano, comunque, notizie positive della presenza di piccoli segnali di miglioramento, tanto che le era stata tolta la sedazione;

tuttavia, nei giorni successivi il quadro clinico peggiorava rapidamente sino a che il giorno 14.4.2013, aveva una crisi cardiaca, e in seguito la situazione precipitava, sino al [REDACTED]

l'esame autoptico, nella forma del riscontro diagnostico, rilevava segni di impegno multi organo su base settica (polmonite necrotico - emorragica, endocardite ulcero - poliposa, encefalopatia sepsi - associata ecc.);

proprio in concomitanza con tali eventi le sorelle *Parte_1* apprendevano che anche la paziente di origine cinese, ricoverata nella stanza adiacente a quella della madre, aveva contratto in precedenza l'infezione da *klebsiella pneumoniae*, che l'aveva poi portata al decesso;

a seguito di nota prot. n. CNT 26.6.2013-0002012 dell' *Organizzazione_5* , con decreto del Commissario *ad acta* n. U00283 del 27.6.2013 veniva disposta un'indagine sanitaria ed amministrativa in ordine a tre eventi avversi (decessi per *klebsiella*) occorsi presso il P.O. [...]

Controparte_7 di Roma, onde verificare se si trattasse effettivamente di eventi con caratteristiche "sentinella" ed, in ogni caso, determinarne le cause, nonché elaborare soluzioni idonee a prevenirne la reiterazione nell'interesse dei pazienti (cfr. all. 5); con nota del Direttore Regionale "Salute ed Integrazione Socio sanitaria" del 26 luglio 2013, prot.n.142976/DB/27/00, veniva trasmessa alla Direzione dell' *Controparte_1*

[...] la relazione della Commissione di indagine istituita, con invito a porre in essere tutte le soluzioni dalla stessa nota proposte, tra cui in particolare quella di acquisire la disponibilità di altre strutture per le attività di trapianto (rene e fegato) dei pazienti in lista di attesa presso il Centro stesso, attività quindi sospese per ca. cinque mesi e riprese dal *Pt_5* solo verso la fine di novembre dell'anno 2013 (cfr. all. 9 e 10), dopo l'attuazione delle misure preventive raccomandate;

in considerazione di quanto dianzi rappresentato, le sorelle *Parte_1* , figlie ed eredi di *Per_2*

[...] si rivolgevano al dott. Guido *CP_8* al fine di acquisire un parere medico legale in ordine alla vicenda sanitaria che aveva preceduto il decesso di loro madre, parere che addossava ai due nosocomi gestiti dai convenuti la responsabilità per il decesso di *Persona_2* rilevando come l'infezione da *klebsiella pneumoniae*, dalla stessa contratta in costanza di ricovero, si fosse verificata nel contesto di gravi carenze della struttura ospedaliera;

pertanto le attrici, in data 21.1.2016 inoltravano all' *Controparte_1* ed all' *Controparte_3* richiesta di risarcimento dei danni, rimasta però insoddisfatta, ed in seguito, le attrici, anche per conto dei figli minori, presentavano il 4.5.2016 dinanzi all'Organismo di mediazione forense (OMF) di Roma richiesta di avvio di procedura di mediazione, procedimento che, tuttavia, rimaneva definito in data 1.8.2016 con esito negativo (cfr. all. 16, 17 e 18);

quanto ai danni, sottolineavano come anche per i nipoti la *Per_2* costituisse un importante punto di riferimento, essendo stati cresciuti ed educati anche dalla nonna materna che tra l'altro provvedeva al pagamento di tutte le spese inerenti l'istruzione e l'educazione dei nipoti, con cui avevano costantemente mantenuto un intenso rapporto; sul piano probatorio, sottolineavano come la giurisprudenza in tema di risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale subito dai nipoti della vittima avesse ritenuto sufficiente l'emersione di "normali rapporti" che, specie in assenza di coabitazione, lasciano intendere come sia rimasto intatto e si sia rafforzato nel tempo il legame affettivo e parentale tra prossimo congiunti; chiedevano pertanto un risarcimento indicativo di € 151.096,00 ciascuno per i nipoti, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;

sin dal giorno del ricovero sino a quello del decesso le figlie *Pt_1* ed *Parte_2* si erano poi recate tutti i giorni in ospedale dalla mamma per farle sentire la loro vicinanza ed occuparsi delle di lei necessità;

in particolare, le attrici avevano diritto "*iure proprio*" al ristoro del danno non patrimoniale, in particolare il danno da perdita del rapporto parentale, indicato in € 245.531,00 per *Pt_* e € 254.974,00 per *Parte_2* ; nella fattispecie in disamina, doveva poi essere riconosciuto in capo alla *Per_2* e risarcito "*iure successionis*" in favore delle attrici, il danno biologico terminale, che ricorre "quando la morte è causata dalle lesioni, e tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lassò di tempo", nonché il "danno catastrofale", ovvero la "sofferenza patita dalla vittima nell'agonia";

dovevano essere altresì riconosciuti e liquidati in favore di *Pt_* ed *Parte_2* i danni patrimoniali, sia sotto il profilo del danno emergente, consistente nelle spese causate dal decesso della

"*de cuius*", quantificabile in misura pari ad € 2.320,00 (cfr. all. 20), sia sotto il profilo del lucro cessante, consistente nel venir meno della contribuzione della "*de cuius*" in proprio favore, quantificabile in misura pari ad € 30.000,00;

le attrici avevano altresì diritto a interessi e rivalutazione monetaria, oltre al rimborso delle spese di mediazione.

* * *

2 Si costituiva in giudizio l' *Controparte_1* che contestava in fatto e in diritto la domanda di parte attrice, istando per il suo rigetto.

Preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il P.O.I.T. ([...]

Organizzazione_4 *Org_4* ubicato fisicamente presso l' [...] *Organizzazione_6* di Roma, ovvero di ente dotato *ex lege* di autonomia personalità giuridica di diritto pubblico.

L *CP_1* infatti si era solamente limitata ad impiegare alcuni suoi esperti chirurghi per adempiere alla attività chirurgica di trapianto di organi in favore degli utenti che erano stati inseriti in una specifica lista di attesa, in quanto bisognosi del trapianto di rene per poter sopravvivere; avendo gli attori mosso contestazioni incentrate unicamente sull'infezione contratta dalla *de cuius* dante causa degli attori e non sull'operato tecnico professionale dei sanitari dipendenti dell'Azienda che l'avevano trattata chirurgicamente, risultava evidente l'estraneità della convenuta ai fatti di causa; nel corso del processo, la parte produceva deliberazione concernente la regolamentazione che disciplinava il funzionamento e l'organizzazione della struttura interaziendale (delibera [...]

Controparte_3 n. 404 del 01/08/2007, Deliberazione di Giunta della *Org_7* n.159/2007; richiamando in particolare l'art. 13 intitolato "Procedure e controlli" inerente la gestione igienistico-organizzativa della struttura inter-aziendale, il quale nel prescrivere uno schema sinottico delle rispettive competenze e connesse responsabilità, rimetteva alla competenza esclusiva dell' [...]

Controparte_3 le responsabilità connesse ai processi di sterilizzazione e sanificazione dell'ambiente nosocomiale ove venivano effettuati materialmente i trapianti.

In ogni caso anche l'azione per responsabilità sanitaria azionata dagli attori si rivelava infondata, giacché la **Per_2** di età avanzata (70 anni), soffriva da tempo di una grave forma di insufficienza renale ed era noto come le infezioni urinarie fossero la complicanza più frequente e temibile nel paziente sottoposto a trapianto di rene, nel caso di specie duplice, che poteva causare conseguenze negative sull'*outcome* e sulla sua sopravvivenza, come poi nei fatti verificatosi.

L'agente patogeno più frequentemente coinvolto era rappresentato dagli **Per_6** (55.9%), seguito proprio dalla infezione che aveva contratto **Persona_2** ovvero la *Klebsiella Pneumoniae* (15.3%).

Trattavasi quindi di complicanza prevedibile ma inevitabile dell'operazione di trapianto, favorita anche dai farmaci immunosoppressori richiesti per tali interventi.

La letteratura medica assumeva che i pazienti portatori di trapianto renale presentavano un sensibile aumento del rischio d'infezione a causa della terapia immunosoppressiva e della necessità di eseguire manovre diagnostiche invasive, che potevano determinare una disseminazione batterica.

Dalla documentazione sanitaria depositata, era agevole poi dedurre che la paziente, inserita in data 24/01/2013 in lista d'attesa per essere sottoposta ad un doppio trapianto renale all'esito di un compiuto studio clinico multi-specialistico di tipo cardiologico, otorinolaringoiatrico, anestesilogico, chirurgico e nefrologico, era stata giudicata a rischio elevato di morte per ateromasia multidistrettuale, stenosi aortica calcifica moderata, cistocele e diverticolosi del colon.

I pazienti affetti da insufficienza renale cronica ed oggetto di emodialisi come **Persona_2** presentavano, infatti, una serie di fattori di rischio che aumentavano la comorbidità e, soprattutto, la mortalità rispetto alla popolazione sana.

Inoltre, l'ipotesi di responsabilità nosocomiale richiedeva rigorosi presupposti logico-giuridici, ovvero effettività del danno e il nesso eziologico con la condotta medico-ospedaliera, che costituivano un onere a carico della parte attrice, versandosi tra l'altro anche in fattispecie di responsabilità extracontrattuale (quantomeno per i danni richiesti *iure proprio*).

La predetta parte convenuta concludeva quindi come in atti (v. conclusioni *supra* allegate).

* * *

3 Anche l' CP_3 " Controparte_3 , costituendosi – e con successive memorie ed atti nel corso del processo - contestava la domanda attrice in quanto infondata, in particolare con argomenti simili a quelli utilizzati dall Controparte_1 in ordine all'assenza di responsabilità e malpractice sanitaria per l'infezione che aveva condotto al decesso la Per_2 . Sottolineava in più come l' CP_3 avesse nell'occorso adottate tutte le misure utili e necessarie per la corretta sanificazione delle proprie strutture ospedaliere e del suo personale, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive batteriche.

Nel corso del processo, la parte sottolineava, in ordine alle ulteriori affermazioni delle parti attrici circa la “*Relazione Finale della Org_8*”, istituita con Decreto del Commissario ad acta n.U00283 del 27 giugno 2013, in merito all'indagine sanitaria ed amministrativa, come non fosse assolutamente emerso che nei casi *de quibus* ci fosse stata una responsabilità dell' Controparte_3 avendo la Commissione affermato invece “*l'ampia disponibilità di protocolli elaborati dal CIO dell' Controparte_3*” e la “*carenza del Comitato CIO per l' Organizzazione_9*” .

Infondate erano pertanto le affermazioni dell' Controparte_9 circa il suo presunto difetto di legittimazione passiva nella causa *de qua*, atteso tra l'altro come in sala chirurgica operassero medici e personale infermieristico di detta azienda, mentre la gestione della Rianimazione, Terapia Intensiva e Sub-Intensiva era di competenza dell'IRCCS CP_3 in effetti, le funzioni di controllo del Pt_5 erano demandate direttamente alle strutture dell' Controparte_1 [...] con incarico sulle attività metodologiche-organizzative specifiche sulla sicurezza e sulla definizione degli standard e dei percorsi assistenziali per i pazienti trapiantati e candidati al trapianto del fegato, rene e pancreas presso il Pt_5 .

Inoltre, la signora Per_2 era sempre stata considerata paziente dell' Controparte_9 (vedi Cartella clinica n.22831/13), con correlativo incasso delle somme da parte del SSN.

Infine, sempre nel corso di causa, la parte osservava come l' Controparte_3 avesse, già al momento dell'occorso adottato le indicazioni, i protocolli e le metodiche contenute nella Circolare

“Sorveglianza e controllo delle infezioni da batteri produttori di carbanemasi (CPE)”, redatta dal Ministero della Salute-Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione-Direzione Generale della Prevenzione-Ufficio del 26/02/2013.

La predetta parte convenuta concludeva quindi come in atti (v. conclusioni *supra* allegate), istando *in primis* per il rigetto delle domande attrici, e, previa autorizzazione del giudice, chiamava in causa successivamente gli **Controparte_5** per esserne se del caso garantita e manlevata.

* * *

4 I terzi **Controparte_5** chiamati in causa per assunzione del rischio come da certificato n.1903315 avente decorrenza dal 31.07.2015 sino al 31.07.2016 ed avente ad oggetto la garanzia RCT e RCO con clausola *claims made*, eccepiva preliminarmente l’inoperatività della garanzia assicurativa e le sue limitazioni (cfr punti 1.2 e 1.3 della comparsa di risposta) e in ogni caso chiedevano il rigetto delle domande attrici in quanto infondate (cfr punto 2 sulle domande attrici della comparsa) concludendo come in atti (v. conclusioni allegate).

* * *

5 Nel corso del giudizio veniva disposta CTU medico legale ad opera della dr.ssa **Persona_7** e della prof.ssa **Persona_8** la cui relazione veniva depositata il 14.2.2020; la causa veniva quindi rinviata dal Giudice (dott.ssa Wanda Verusio) per precisazione delle conclusioni al 14 luglio 2022; a detta udienza il Giudice sottoscrivente, subentrato nel ruolo, tratteneva la causa in decisione previa precisazione delle conclusioni delle parti ed assegnazione dei termini di legge di cui all’art.190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.

§ § §

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sull’an debeatur

6 Va esaminata preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione attiva processuale degli attori mossa dalle difese dell’ **Controparte_1** secondo cui gli attori non avrebbero dato prova del fondamento contrattuale della propria azione.

L'eccezione appare però infondata; da un lato è stata fornita ampia prova che *Persona_2* era sempre stata considerata paziente dell' *Controparte_9* con incasso delle somme di spettanza del SSN (vedi Cartella clinica n.22831/2013 e supra sub punto 3), e quindi, in base al c.d. contratto di ospedalità (v. anche infra), legata all'azienda ospedaliera da un rapporto di natura contrattuale; ne consegue che l'azione esperita iure hereditatis per il risarcimento del danno dalle figlie *Parte_1* e *Parte_2*, ha a sua volta natura contrattuale, con legittimazione attiva delle stesse quali eredi o chiamate all'eredità; dall'altro, tutti gli attori (inclusi i nipoti della de cuius *Persona_1* e *Parte_3*) hanno legittimazione attiva per il risarcimento dei danni riflessi (patrimoniali e non patrimoniali) iure proprio, di natura extracontrattuale. Vero che la parte attrice (errando) qualifica come contrattuale anche tale azione, ma tale fatto resto priva di conseguenze (salvo che per l'onere della prova, più rigido nella responsabilità extracontrattuale), atteso che la qualificazione dell'azione spetta comunque al Giudice (cfr ex pluribus Cass. 17.1.2019, n.1244) e la natura aquilana dell'azione, in parte qua, è chiaramente evincibile dalla prospettazione attorea.

7 Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti precedenti l'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), tanto i medici che (salvo eccezioni) la struttura in cui operano rispondono, quantomeno nei confronti del diretto danneggiato (*CP_10*), a titolo di responsabilità contrattuale; la giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione del diritto alla salute, sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (cfr ex multis Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021,

n.4864., Cass. 11.11.2019, n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008, n.577).

Ha invece natura aquilana l'azione proposta dai parenti per i danni c.d. riflessi; infatti è pacifico in giurisprudenza che l'azione per il risarcimento del danno richiesto *iure proprio* dal coniuge o dai parenti stretti abbia natura extracontrattuale, e che i c.d. effetti di protezione di terzi del contratto di ospedalità siano limitati ai soli ricoveri nei reparti di natalità, ovvero circoscritti nell'ambito della responsabilità medica ai soli “*wrongful birth damage*” (danni verificatisi in occasione del parto), per usare un'espressione della giurisprudenza anglosassone che li ha conati (cfr Cass. 6.3.2020, n.14615).

Tuttavia non è maturato nel caso in esame alcun termine quinquennale di prescrizione (invero, neppure eccepita, e confronta comunque Svolgimento del processo, sub 1), e la natura extracontrattuale dell'azione può assumere rilievo solo per la prova dei danni riflessi, il cui onere ricade quindi sugli attori (diversi dal danneggiato diretto).

8 Nel caso di specie, si può ritenere in ogni caso raggiunta la prova della responsabilità della [...]

Controparte_1 si deve al riguardo tenere in considerazione la CTU medico legale, con relazione depositata il 14.2.2020, che appare, nella versione finale integrata che tiene conto dalle osservazioni delle parti (in particolare, dei Ctp dei *CP_5* e dell' *Controparte_3* anche per l'esame di documentazione in atti, ma in precedenza non prodotta ai periti d'ufficio, v. pagg.19-21 CTU), esaustiva e congruamente motivata.

Richiamato lo svolgimento del processo in ordine ai fatti oggetto di causa, vale osservare che:

in data 12.02.2013 *Persona_2* di 70 anni di età, veniva ricoverata presso l' [...]

Controparte_11 che faceva parte del *Organizzazione_4* [...]

Organizzazione_4 (P.O.I.T.), per essere sottoposta a duplice trapianto di rene, quale candidata in lista d'attesa in quanto affetta da insufficienza renale cronica a decorrere dall'anno 1992 ed in trattamento emodialitico sin dal mese di febbraio dell'anno 2011 (cfr. all. 3 attori);

vi è da precisare che il *Pt_5* ” *Organizzazione_4* è un nosocomio interaziendale; la struttura è di proprietà dell *Controparte_3* ma in affitto da parte dell *Organizzazione_10* , cui appartiene il personale chirurgico e che opera e gestisce i locali di tale struttura (relazione di Ctu pag.11); subito dopo l’operazione la paziente fu trasferita a scopo precauzionale, per 48 ore, nel reparto di terapia intensiva, che appartiene ed è gestito dall *Controparte_12* (Ctu pag.11);

il 14.2.13 rientrava in reparto di Chirurgia dell’uremico, giacché l'intervento chirurgico era seguito, nell'immediato post-operatorio, da buone condizioni cliniche ed emodinamiche con ripresa della diuresi; la paziente era ospitata in una stanza singola dotata di un vetro e di un citofono attraverso il quale era possibile comunicare; le visite dei parenti erano limitate e con rispetto delle precauzioni; un tampone richiesto dalla rianimazione sempre il 14.2.2013 (n.707) risultava negativo per *Klebsiella pneumoniae*;

il 18.2.2013, un campione raccolto il giorno prima, risultò positivo per *Klebsiella pneumoniae*; le figlie riferiscono che da tale data la madre iniziava a manifestare progressiva sonnolenza, fatto però riferito dal personale alla sedazione farmacologica;

il 22.2.2013 compariva febbre (38°); veniva praticato drenaggio addominale con coltura su CVC, risultati positivi per *Klebsiella*; veniva quindi richiesta consulenza infettivologica; in seguito anche l’emocultura raccolta in tale data si positivizzò per *Klebsiella*;

il 25.2.13 la paziente fu trasferita nuovamente presso la terapia intensiva per comparsa di quadro settico; nonostante alcuni apparenti piccoli miglioramenti (colloquio in data 9.3.2013 con il Dott. *Per_5* medico chirurgo che aveva eseguito il trapianto), il quadro generale evolveva, nonostante la terapia, in un peggioramento delle condizioni di salute progressivo, sino al [REDACTED]

l'esame autoptico, nella forma del riscontro diagnostico, rilevava segni di impegno multi organo su base settica (polmonite necrotico - emorragica, endocardite ulcero - poliposa, encefalopatia sepsi - associata ecc.); il processo infettivo evoluto in sepsi fu in ogni caso determinato da una infezione sistemica da *Klebsiella pneumoniae multiresistente* con successiva sovrainfezione da *Stafilococcus hominis* e da *Pseudomonas aeruginosa* (pag.15 CTU);

rilevata dai periti d'ufficio la presenza di una commissione d'inchiesta regionale per 3 decessi da **Per_9** presso il POIT (pag.15 CTU), di cui uno – segnalata dalle attrici – relativa ad una paziente cinese che si trovava in stanza attigua a quella della **Per_2** durante la degenza presso il reparto di chirurgia.

I periti d'ufficio hanno condivisibilmente ritenuto:

dalla vicenda clinica appare indubbio che la paziente sia deceduta a motivo di uno stato settico ad eziologia polimicrobica, esordito con un'infezione da *Klebsiella pneumoniae* multiresistente;

la *Klebsiella pneumoniae* è un endobatterio ospite abituale dell'uomo, e come osservato dal Ctp dell' **Org_10** **CP_1** può ben svilupparsi in un paziente defedato, a cagione dell'età, della condizione di insufficienza renale, dell'impegnativa operazione di doppio trapianto renale, e infine dai farmaci immunosoppressori che devono essere somministrati per evitare il rigetto nel caso di trapianti di organi; ma nel caso di specie, l'eziologia nosocomiale di *Klebsiella pneumonia* è attestato dalla sua natura di germe multiresistente (tipico delle infezioni nosocomiali, CTU pag.16), dalla circostanza (oggetto di indagine di una commissione regionale) della infezione da *Klebsiella* di quattro pazienti (tre deceduti) operati presso il POIT, in un tempo ristretto (CTU pag.20), dalla negatività del tampone di accesso al momento del ricovero (il 12.2.2013) e del tampone successivo eseguito in occasione del trasferimento dalla terapia intensiva al reparto chirurgico del POIT (il 14.2.2013) per il batterio Klebsiella (il 14.2.2013) e dalla positività del tampone prelevato il 17.2.2013 (*“il fatto che il tampone di screening correttamente eseguito, diede esito negativo all'ammissione, è elemento che consente di escludere un'origine comunitaria della infezione e di orientarsi verso una origine nosocomiale”*);

quest'ultima circostanza depone poi - di per sé e in modo sufficiente - per la contaminazione da *Klebsiella* presso il reparto di chirurgia dell'uremico (del POIT, ricovero dal 14.2.2013), gestito come detto dall'ospedale **Controparte_1** ad esclusione del reparto di terapia intensiva (ricovero post operatorio dal 12 al 14 febbraio), gestito direttamente dallo **CP_3** a quest'ultimo nosocomio poi non è addebitabile alcunché per il successivo decesso della **Per_2** atteso che il ritrasferimento

della paziente in terapia intensiva avvenne solo il 25.2.2013, e che nonostante le cure antibiotiche, l'infezione settica da *Klebsiella pneumonia* ha una letalità altissima, del 50 % o superiore (ma d'altra parte detta censura neppure era stata mossa dagli attori);

ad abundantiam, a deporre per la contaminazione presso il reparto chirurgico del Pt_5 , sta inoltre anche il fatto che, in sede di accertamento tecnico, dall'ospedale Org_10 “non risulta allegata in atti alcuna procedura di igiene ospedaliera” (così CTU pag.15), mentre “Per quanto riguarda la dimostrazione delle misure di prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza... l'ospedale CP_3 risulta avere in atto da tempo procedure e protocolli evidence-based per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza da germi multi-resistenti diminuendo quindi il rischio per i pazienti ricoverati.” (pag.21 CTU, cfr documenti tempestivamente depositati il 26.10.2018, prima quindi della scadenza del secondo termine ex art.183, comma 6, c.p.c., nel fascicolo telematico, allegati F, G, I, J, e da K a P dello Parte_6 .

Ne consegue che, quantomeno secondo la regola secondo la nota regola della *preponderance of evidence* (di matrice anglosassone, nota anche come regola del “più probabile che non”, v. *ex multis* Cass., 19.05.2021 n.13677, “La regola del più probabile che non postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all'altra””), è da ritenersi che la infezione da *Klebsiella pneumoniae* multiresistente, causa certa di decesso di Persona_2 derivi da contaminazione nel post-operatorio al momento del trasferimento (il 14.2.2013) presso la struttura chirurgica del Pt_5 gestita dall'ospedale Controparte_1 il quale “risulta inadempiente nei confronti della condotta esigibile a proposito delle misure di

¹ Ad esempio, i periti d'ufficio hanno ritenuto “probabile la persistenza del microrganismo nell'ambiente e il ruolo delle mani degli operatori nel sostenere la trasmissione crociata” (pag.17 CTU), ma lo CP_3 aveva già adottato misure di prevenzione quali il “Protocollo di sorveglianza delle infezioni in terapia intensiva” (all. F), le “Procedure di igiene ambientale ”, (all. G e J), la procedura di “Lavaggio ed igiene delle mani” (all. I).

controllo delle infezioni correlate all'assistenza" (così i CTU); mentre l' **Controparte_3** appare esente da ogni responsabilità.

Sul quantum debeatur, danni iure hereditatis

8 Per i danni *iure successionis*, che competono alle figlie **Pt_** e **Parte_2** in qualità di eredi di **Persona_2** nella misura di metà ciascuna, vi è innanzitutto una richiesta di un "danno biologico terminale", che può essere accolta a parere di questo Giudice solo come danno biologico temporaneo, atteso che la paziente non lasciò mai la struttura dove era ricoverata e il decesso avvenne in ca. 2 mesi (dal 12.2.2013, giorno del ricovero, sino al **██████████** giorno del decesso, in tutto 70 giorni).

Nel silenzio della CTU (disposta dal Giudice precedente), si può fare riferimento al notorio, per cui in genere la degenza dopo un trapianto renale dura ca. due settimane (15 gg) e la convalescenza, in cui sono consentite attività limitate, ca. due mesi (60 gg)²; ne consegue che, sottratti dai 70 giorni di ricovero, 15 giorni di degenza ospedaliera (che vi sarebbero stati comunque) e ritenuta per gli altri giorni una invalidità temporanea iatrogena parziale, del 50 % (il periodo di convalescenza vi sarebbe stato parimenti comunque, con una ITP valutabile al 50 %), ne deriva una liquidazione, in via equitativa, del danno biologico temporaneo pari a € 3.041,50 a valori del 2019 (diaria di € 110,60 - secondo le tabelle romane per la valutazione del danno alla persona del 2019, in uso all'ufficio – moltiplicata per 55 e divisa per 2).

9 Può altresì essere riconosciuto *iure successionis* il danno c.d. catastrofico (o danno morale terminale), ovvero il danno consistente nella sofferenza derivante "dall'avvertire per un determinato lasso di tempo, consapevolmente, l'ineluttabile approssimarsi della propria fine" (ex multis Cass. 5.5.2021, n. 11719), ma anche in tal caso in misura inferiore a quanto richiesto da parte attrice, che pretenderebbe estenderlo dal 18.2.2013 al 7.4.2013 (*"come comprovato dal diario clinico e*

² Cfr ad esempio il sito <https://www.pazienti.it/news-di-salute/rene-trapianto-07012019>, dati **[...]**

corroborato dal diario di ricovero redatto a cura della figlia *Parte_1*”, così comparsa conclusionale attorea, pag.66).

Bisogna considerare che solo a decorrere dal 25.2.2023 le condizioni della paziente appaiono gravi, per infezione settica (cfr CTU pag.6), tanto da trasferirla in terapia intensiva, mentre dopo il 7.4.2023 (data “termine finale” indicata dalla stessa parte attrice in comparsa conclusionale) si può ritenere una sostanziale perdita di coscienza; ma anche in precedenza, la paziente aveva trascorso la maggior parte del tempo in uno stato stuporoso, sia per l’infezione che per la sedazione farmacologica (come ammesso dalla stessa parte attrice, *“Le odierne attrici, in particolare, rappresentavano che, a decorrere dal 18.2.2013, la Sig.ra *Per_2* aveva iniziato ad avere sonnolenza, dormendo sempre durante gli orari di visita e riducendo progressivamente i momenti di veglia, tanto da non rispondere più neanche al telefono cellulare”* pag. 3 comparsa conclusionale, ancora *“non appena la Sig.ra *Per_2* era tornata in terapia intensiva – il 25.2.2013 n.d.r. -, la situazione era apparsa da subito disperata, essendo emerso un grave stato settico ...Le Sigg.re *Pt_* ed *Parte_2* sottolineavano, infatti, come fosse seguito un lungo periodo di tempo nel corso del quale la Sig.ra *Persona_2* era rimasta in una sorta di coma, dando a tratti piccoli segnali di ripresa durante le loro visite quotidiane, ove tentavano di parlarle e di farle ascoltare della musica in attesa di progressi”*, pag.4 comparsa conclusionale), con brevi periodi di miglioramento, in cui fu anche sospesa la sedazione (cfr colloquio delle attrici in data 9.3.2013 con il dott. *Per_5* pag.4 comparsa conclusionale).

Ricordato che per il riconoscimento del danno c.d. catastrofe (o morale terminale) occorre la “cosciente e lucida percezione” dell’ineluttabilità della propria fine, anche se è sufficiente che sia intercorso un intervallo temporale brevissimo (cfr. *ex pluribus* Cass. 24/03/2011, n. 6754), pare ben verosimile che nel lungo periodo di degenza la *Per_2* abbia avuto periodi di lucidità in cui percepiva la gravità della propria condizione come prodromica all’*exitus*, ma questi furono verosimilmente sporadici e, in ogni caso, è ben difficile valutarne l’estensione; ciò considerato, avuto riguardo ai parametri di liquidazione del

danno delle tabelle romane (ed. 2019), si ritiene pertanto di liquidare, in via equitativa, a titolo di danno c.d. catastrofale, la somma di € 22.500,00, in valuta del 2019.

Sui danni riflessi non patrimoniali

10 Nel ristoro del “*danno non patrimoniale iure proprio*”, richiesto dalle parte attrici (anche per i nipoti di Persona_2), va incluso essenzialmente il risarcimento complessivo per perdita del rapporto parentale.

La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale viene effettuata in base alle tabelle in uso all’ufficio, quelle di Roma, che utilizzando il sistema “a punti” parametrati alle circostanze che influiscono sulla valutazione del danno, consentono un’adeguata personalizzazione (cfr pagg.9-10 delle Tabelle e Cass. n.20292/2022), nell’edizione più aggiornata (2019), che prevede un valore per punto pari ad € 9806,70.

Va poi osservato che, trattandosi di debito di valore (*ex re illicita*), su cui è dovuta la rivalutazione monetaria, le tabelle da utilizzare per la liquidazione del danno sono quelle più recenti, quand’anche diverse da quelle indicate dall’attore al momento di introduzione della causa (cfr Cass. n.7272 del 11/05/2012, per cui “*Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione*”).

In ogni caso il danno da perdita del rapporto parentale è omnicomprensivo del danno non patrimoniale per perdita di uno stretto congiunto, non potendosi configurare, al di fuori di esso, ulteriori voci di danno, quali quello morale o esistenziale, che configurerebbero, nel caso di specie, una mera ed inammissibile duplicazione di voci risarcitorie.

Quanto al danno per perdita del rapporto parentale richiesto per i nipoti, va osservato che la giurisprudenza di legittimità più recente tende a riconoscerlo, in quanto anche il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo, per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei

correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare (Cass. 7743/2020), e che non si debba a tale riguardo provare la sussistenza di un rapporto eccedente la fisiologica intensità delle relazioni con la nonna o un rapporto di convivenza con la stessa (Cass. 55558/2021), che potranno invece rilevare in sede di quantificazione del danno.

Nel caso di specie la prova orale offerta da parte attrice è stata ritenuta “ultronea” e per tale motivo non ammessa dal giudice precedente, atteso che in realtà le circostanze dedotte nei capitoli, secondo *l'id quod plerumque accidit*, non eccedevano la fisiologica intensità delle relazioni tra nipoti e nonni (visite frequenti, ecc.), il che non impedisce, come sopra visto, un riconoscimento del danno per perdita del rapporto con la nonna anche ai nipoti, considerata anche la verosimiglianza della circostanza di una frequentazione quasi quotidiana, deducibile dal fatto che all'epoca del decesso della Per_2 (come ora) tutti i nuclei familiari – quello dei nonni e quelli dei figli con nipoti - vivessero nello stesso comune (Roma), non distanti tra loro. Tuttavia, la situazione di non convivenza giustifica una riduzione del danno liquidato di un terzo per i nipoti (cfr tabelle romane pagg.10-11), atteso comunque il legame più labile con i nonni rispetto a quello tra genitori e figli (tranne il caso, sempre più frequente, in cui i nipoti siano cresciuti dai nonni in assenza dei genitori).

Occorre infine considerare come il danno da perdita del rapporto parentale, vada al di là del lutto per la perdita di una persona cara, consistendo anche e soprattutto nel pregiudizio di natura morale di non poter più godere della presenza e del rapporto con chi è deceduto e quindi del venir meno di una comunanza di vita e/o di affetti proiettata nel tempo (in tal senso, già Cass. 9 maggio 2011, n. 10107). Attesa quindi la sua natura di danno morale proiettato nel tempo, assume rilevanza non solo l'età del deceduto (nel caso di specie 70 anni compiuti), già considerata dalle Tabelle romane, ma, secondo un giudizio c.d. controfattuale, anche la sua probabile aspettativa di vita (nel caso ovviamente in cui non si fossero verificati la causa e l'evento di morte), quantomeno quando, per uno stato precario di salute, essa fosse da ritenersi sensibilmente più breve della media dei pari età; nel caso di specie la CTU nulla dice, ma comunque è ben noto che l'aspettativa di vita di chi sia sottoposto a trapianto renale

sia più breve della media generale, pur dipendo da fattori come l'età e la comorbilità³; pertanto si ritiene di imporre quale correttivo dell'importo finale delle tabelle romane, un coefficiente pari a 0,8 (riduzione del 20 % delle aspettative di vita, da ritenersi stima tuzioristica).

Ne consegue, in base alle Tabelle per la valutazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Roma, anno 2019 (vedi pagg.9-11, valore del punto € 9.806,70) e del coefficiente di riduzione anzidetto, la seguente liquidazione in via equitativa del danno da perdita del rapporto parentale per:

Parte_1 (figlia non convivente, 42 anni compiuti al momento del decesso della madre di 70 anni, assenza di altri familiari conviventi, punti 26, coefficiente di 0,8) pari ad € 203.979,36,

Parte_2 (figlia non convivente, 38 anni compiuti al momento del decesso della madre, assenza di altri familiari conviventi, punti 27, coefficiente di 0,8) pari ad € 211.824,72, per *Per_1*

[...] (nipote non convivente, 10 anni compiuti al momento del decesso della nonna, assenza di altri familiari conviventi, punti 16, coefficienti di 0,8 e 0,667) pari ad € 83,725,68, per *Parte_3* (nipote non convivente, 7 anni compiuti al momento del decesso della nonna, assenza di altri familiari conviventi, punti 16, coefficienti di 0,8 e 0,667) pari ad € 83,725,68.

Accessori

11 Su tutte le somme capitali spettanti ai parenti di *Persona_2*, *iure proprio* o *iure hereditatis* a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, sarà dovuta la rivalutazione monetaria, intervenuta dal periodo preso a riferimento per la liquidazione (c.d. valori attualizzati) e quindi dal 31.12.2019 sino alla data della presente sentenza, in base agli indici *Org_12* sull'aumento del costo della vita o equivalenti; saranno inoltre dovuti interessi legali *die calamitatis* (giorno dell'*exitus*, per omogeneità, [REDACTED] sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. n.1712/1995 e quindi sulla somma capitale opportunamente devalutata al giorno del [REDACTED] sempre in base agli indici *Org_12* o equivalenti), e quindi

³ Secondo studi recenti l'aspettativa di vita è più breve di almeno cinque anni rispetto alla media generale; vedi ad esempio *Organizzazione_13*, fondazione per i trapiantati addominali, <https://www.ntfonline.it/news-ntf/aiuto-per-i-trapiantati-con-la-pensione-anticipata>.

via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta, sino alla data della presente pronuncia; saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale da ultimo rivalutata alla data della presente sentenza, sino al saldo effettivo (somme che sarebbero dovute anche in assenza di specifica domanda, trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile⁴).

Sui danni patrimoniali

12 Pt_1 ed Parte_2 hanno poi diritto, ciascuna per la quota di metà, al rimborso delle spese sostenute in occasione del decesso della madre, documentate in € 2.320,00 (cfr. all. 20), mentre deve essere rigettata la domanda di ristoro del lucro cessante, consistente a dire della parte attrice *“nel venir meno della contribuzione della de cuius in proprio favore, quantificabile in misura pari ad € 30.000,00”*, per assenza di prova e/o di offerta di idonea prova.

Sulle somme dovute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi legali, dalla data degli esborsi sino al saldo effettivo, nonché, separatamente, rivalutazione monetaria dalla data degli esborsi sino a quella della presente sentenza.

13 Infine, il rigetto delle domande attrici nei confronti dell' Controparte_3 determina il rigetto della domanda di manleva a sua volta esperita dall' CP_3 nei confronti dei terzi chiamati Controparte_5 assuntori del rischio con certificato assicurativo n.1903315, per venir meno delle ragioni della domanda di garanzia; tuttavia, ai fini della ripartizione delle spese di lite, va esaminata l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa (all.1 CP_5 eccepita dai terzi chiamati.

Questi hanno osservato che:

⁴ Cfr ex multis Cass. 7.7.2009 n.15928, per cui anche nel giudizio di responsabilità professionale promosso nei confronti di un medico la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio (e financo per la prima volta in grado di appello), pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.

lo CP_3 ha chiamato in causa gli Assicuratori azionando il contratto di assicurazione n.1903315, avente decorrenza dalle ore 24.00 del 31.07.2015 sino alle ore 24.00 del 31.07.2016 ed avente ad oggetto la garanzia RCT e RCO;

nelle Definizioni di polizza si trova la definizione di “Richieste di risarcimento”: *“Qualsiasi citazione in giudizio od altra comunicazione scritta relativa alla volontà di precedere ad una richiesta danni inviata anche tramite un organismo di mediazione all’Assicurato; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell’avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l’assicurazione nel momento in cui l’ Parte_7 ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta”*;

che nelle norme che disciplinano la RCT l’art.6 della Sez.6, rubricato *“Inizio e Termine della Garanzia”* precisa che la garanzia *“opera esclusivamente per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente durante il periodo di assicurazione e cioè dalle ore 24,00 del 31.07.2015 alle ore 24,00 del 31.07.2016, purchè siano conseguenza di fatti avvenuti durante il periodo di assicurazione anche anteriormente a tale data, ma non prima del 30.09.2002”* (c.d. clausola *claims made* impura);

lo CP_3 aveva ricevuto formale notifica dell’avvio di un’inchiesta da parte della Commissione istituita con Decreto del Commissario *ad acta* n.U00283 del 27 giugno 2013, a seguito, tra l’altro, proprio dell’evento avverso riguardante la Per_2

Sul punto la difesa dell’ CP_3 ha eccepito che:

sempre nelle definizioni si stabilisce che la polizza o certificato assicurativo copre i *“fatti dannosi suscettibili di poter cagionare un sinistro coperto dalla presente polizza, di cui sia a conoscenza per iscritto l’Ufficio Affari Generali e Legali del Contraente”*, e detti Uffici non avevano avuto notizia delle richieste di risarcimento dei danni prima della lettera dei legali delle attrici Parte_1 ;

la clausola invocata dai CP_5 riguarderebbe eventuali inchieste dell’Autorità giudiziaria, e non di quella Amministrativa;

le “inchieste” di cui parlavano i terzi chiamati costituivano atti interni della P.A., neppure formalmente notificati all’ *CP_3* .

A parere di questo Giudice l’eccezione di inoperatività della polizza mossa dai terzi chiamati è fondata.

Infatti, nella clausola “*Richieste di risarcimento*”, si fa riferimento – parificandole alle richieste di risarcimento del danno avanzate da terzi – ad inchieste relativi a eventi di danno per i quali è prestata l’assicurazione, svolte dalle Autorità competenti, senza limitazione alla sola Autorità giudiziaria, e quindi estensibili anche alle inchieste delle Autorità amministrative;

nel caso di specie vi sono state ben due commissioni d’inchiesta regionali sulle vicende dei quattro contagi (tre con decessi) da *Klebsiella pneumoniae* presso il *Pt_5* , tra cui quello che riguardava la *Per_2*

non si può parlare di inchieste “meramente interne” alla P.A., visto che la *Org_7* , che ha competenze in materia sanitaria, è un ente territoriale locale provvisto – nelle materie ad essa riservate - di autonomia amministrativa e legislativa tutelata a livello costituzionale, e lo *CP_3* è un Istituto pubblico provvisto di propria personalità e autonomia giuridica;

che poi gli atti dei Commissari e delle Commissioni siano stati a suo tempo notificati all’ [...] *Controparte_1* e all’ *Controparte_3* ovvero ai due enti interessati dalle inchieste, pare indubitabile (ad es., il Decreto del Commissario *ad acta* del 27 giugno 2013, all. 6 fascicolo degli Assicuratori, prevedeva espressamente che il provvedimento “*dovrà essere notificato all’* [...] *Controparte_1* e all’ *CP_3* *Controparte_3* ; e infatti nella Delibera n.454 del 14.10.2013 adottata dallo *CP_3* all.3 del fascicolo degli Assicuratori, a pag.3 si richiama espressamente il decreto del 27.06.2013 e la relazione preliminare redatta dalla Commissione).

Ne consegue, che, tenuto conto dell’art.6 “*Inizio e termine della garanzia*” e delle Definizioni di polizza, un atto considerato equivalente ad una prima formale richiesta di risarcimento del danno avanzata da terzi – ovvero un’inchiesta della Autorità competente formalmente notificata all’assicurato – era già stato posto in essere nel 2013, prima del periodo assicurativo previsto dal

contratto di assicurazione, del genere “*claims made*”, n.1903315, decorrente a partire dal 31 luglio 2015; con conseguente inoperatività, nel caso di specie, della polizza assicurativa.

Ciò assume rilevanza ai fini delle spese di lite.

§

Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrittore, ritiene che vada parzialmente accolta, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità sanitaria proposta da *Parte_1* e *Parte_2*, quest’ultima in proprio e in qualità di genitrice esercente la potestà parentale sui figli minori *Persona_1* e *Parte_3*, per il decesso di *Persona_2*, nei confronti dell’*Controparte_1* e rigettata quella proposta nei confronti dell’*Controparte_3* con conseguenti statuizioni: di condanna della convenuta *Controparte_1* a pagare a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, *iure successionis*, la somma di € 25.441,50, in valuta del 2019, a favore di *Parte_2* [...] e di *Parte_1* ciascuna per la metà; di condanna della convenuta [...] *Controparte_1* a pagare a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, *iure proprio*, la somma di € 203.979,36, in valuta del 2019, a favore di *Parte_1*, la somma di € 211.824,72, in valuta del 2019, a favore di *Parte_2*, la somma di € 83,725,68, in valuta del 2019, a favore di *Persona_1*, la somma di € 83,725,68, in valuta del 2019, a favore di *Parte_3* di condanna della convenuta *Controparte_1* a corrispondere agli attori, su dette somme capitali, dovute a titolo di risarcimento del danno, tanto *iure proprio* che *iure successionis*, la rivalutazione monetaria intervenuta dal 31.12.2019 sino alla data della presente sentenza, e gli interessi legali *die calamitatis* [REDACTED] sino al saldo effettivo, da calcolarsi entrambi come da parte motiva; di condanna della convenuta *Controparte_1* [...] a pagare a titolo di rimborso dei danni patrimoniali, la somma di € 2.320,00, a favore di *Parte_2* e di *Parte_1*, ciascuna per la metà, oltre interessi legali, dalla data degli esborsi sino al saldo effettivo e separatamente rivalutazione monetaria dalla data degli

esborsi sino a quella della presente sentenza; di rigetto delle domande proposte dagli attori nei confronti dell' *Controparte_3* di rigetto delle domande di manleva proposte dall' [...]

CP_3 nei confronti degli Assicuratori dei *CP_5*

Le spese di lite seguono la soccombenza e l' *Controparte_1* va condannata a rifonderle congiuntamente agli attori, *Parte_1* e *Parte_2*, quest'ultima in proprio e in qualità di genitrice esercente la potestà parentale sui figli minori *Persona_1* e *Parte_3* [...] con distrazione a favore dell'avv. [REDACTED] dichiaratosi procuratore antistatario, così come complessivamente liquidate in dispositivo per il presente giudizio, oltre accessori di legge, secondo i parametri del d.m. 147/2022., in base al valore della causa (*decisum*) ed all'attività difensiva svolta, con aumento, ex art.6 del citato decreto, del 20 % per lo scaglione superiore a 520.000,00 euro.

Parimenti gli attori, *Parte_1* e *Parte_2*, quest'ultima in proprio e in qualità di genitrice esercente la potestà parentale sui figli minori *Persona_1* e *Parte_3*, vanno condannati in solido a rifondere le spese di lite all' *Controparte_3* [...] , così come complessivamente liquidate in dispositivo per il presente giudizio, oltre accessori di legge, secondo i parametri del d.m. 147/2022, in base al valore della causa (*decisum*) ed all'attività difensiva svolta, con aumento, ex art.6 del citato decreto, del 20 % per lo scaglione superiore a 520.000,00 euro.

Per quanto riguarda le spese di lite dei terzi chiamati (*Controparte_5* , una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere andrebbe posto a carico della parte soccombente, ovvero degli attori, che hanno provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se la parte non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (cfr Cass. 2492/2016), ma tale principio trova deroga nel caso in cui la chiamata in causa sia palesemente arbitraria (cfr Cass. 5195/2018).

Nel caso di specie, richiamato quanto già *supra* argomentato in relazione all'eccezione fondata di inoperatività della polizza o certificato assicurativo n. *P.IVA_5* (v. sub 13), va ritenuto che la chiamata in garanzia degli *Controparte_5* non fosse giustificata dall'azione attorea, e quindi le spese

di lite di questi ultimi vanno poste a carico del chiamante; l' **Controparte_3** va quindi condannato a rifonderle agli **Controparte_5** in persona del Rappresentante generale per l'Italia, , così come liquidate in dispositivo per il presente giudizio, oltre accessori di legge, secondo i parametri del d.m. 147/2022, in base al valore della causa (*decisum*) ed all'attività difensiva svolta, con aumento, ex art.6 del citato decreto, del 20 % per lo scaglione superiore a 520.000,00 euro.

Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta **[...]**

Controparte_1 così come liquidate in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:

- Accoglie parzialmente, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità sanitaria proposta da **Parte_1** e **Parte_2** , quest'ultima in proprio e in qualità di genitrice esercente la potestà parentale sui figli minori **Per_1** **[...]** e **Parte_3** , per il decesso di **Persona_2** , nei confronti dell' **[...]** **Controparte_1** e, per l'effetto:
- condanna la convenuta **Controparte_1** a pagare a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, *iure successionis*, la somma di € 25.441,50, in valuta del 2019, a favore di **Parte_2** e di **Parte_1** , ciascuna per la metà;
- condanna la convenuta **Controparte_1** a pagare a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, *iure proprio*, la somma di € 203.979,36, in valuta del 2019, a favore di **Parte_1** , la somma di € 211.824,72, in valuta del 2019, a favore di **Parte_2** , la somma di € 83,725,68, in valuta del 2019, a favore di **Persona_1** , la somma di € 83,725,68, in valuta del 2019, a favore di **Parte_3** ;
- condanna la convenuta **Controparte_1** a corrispondere agli

attori, su dette somme capitali, dovute a titolo di risarcimento del danno, tanto *iure proprio* che *iure successionis*, la rivalutazione monetaria intervenuta dal 31.12.2019 sino alla data della presente sentenza, e gli interessi legali *die calamitatis* [REDACTED] sino al saldo effettivo, da calcolarsi entrambi come da parte motiva;

- condanna la convenuta [REDACTED] *Controparte_1* a pagare a titolo di rimborso dei danni patrimoniali, la somma di € 2.320,00, a favore di [REDACTED] *Parte_2* e di [REDACTED] *Parte_1*, ciascuna per la metà, oltre interessi legali, dalla data degli esborsi sino al saldo effettivo e separatamente rivalutazione monetaria dalla data degli esborsi sino a quella della presente sentenza;
- rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti dell [REDACTED] [...]
[REDACTED] *Controparte_3* ;
- rigetta le domande di manleva proposte dall' [REDACTED] *Controparte_3* nei confronti degli [REDACTED] *Controparte_5*
- condanna la convenuta [REDACTED] *Controparte_1* a rifondere congiuntamente le spese di lite agli attori, [REDACTED] *Parte_1* e [REDACTED] *Parte_2*, quest'ultima in proprio e in qualità di genitrice esercente la potestà parentale sui figli minori [REDACTED] *Persona_1* e [REDACTED] *Parte_3*, con distrazione a favore dell'avv. [REDACTED] dichiaratosi procuratore antistatario, liquidate in complessivi € 26.948.40 per compensi professionali, spese forfettarie al 15 %, Iva e Cpa come per legge, rimborso del contributo unificato;
- condanna in solido [REDACTED] *Parte_1* e [REDACTED] *Parte_2*, quest'ultima in proprio e in qualità di genitrice esercente la potestà parentale sui figli minori [REDACTED] *Persona_1* e [REDACTED] *Parte_3*, a rifondere le spese di lite all' [REDACTED] *Controparte_3*
[REDACTED] [...], liquidate in complessivi € 26.948,40 per compensi professionali, spese forfettarie al 15 %, Iva e Cpa come per legge;
- condanna l' [REDACTED] *Controparte_3*, a

rifondere le spese di lite agli *Controparte_5* in persona del Rappresentante generale per l'Italia, liquidate in complessivi € 26.948.40 per compensi professionali, spese forfettarie al 15 %, Iva e Cpa come per legge, rimborso del contributo unificato;

- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta [...]

Controparte_1 così come liquidate in atti.

Si dichiara che al presente dispositivo, essendo astrattamente configurabile un'ipotesi di reato (lesioni colpose), risulta applicabile l'art. 59 TUR.

Così decisa in Roma lì 4.1.2023

Il Giudice dott. Guido Garavaglia